



**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

***REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE
PERFORMANCE/PRESTAZIONI***



Indice

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Fonti normative
Art. 4	Composizione
Art. 5	Incompatibilità
Art. 6	Conflitti di interesse
Art. 7	Compenso
Art. 8	Funzioni
Art. 9	Presidente
Art. 10	Sedute del NVP
Art. 11	Segretario
Art. 12	Convocazione e ordine del giorno
Art. 13	Modalità di funzionamento
Art. 14	Nomina relatori e referenti
Art. 15	Accesso alle informazioni
Art. 16	Rapporti con l'OIV regionale
Art. 17	Rapporti interni all'organizzazione
Art. 18	Revisione del regolamento
Art. 19	Norma finale



Art. 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia. Il Nucleo è costituito e conforma la propria attività in applicazione del Decreto Legislativo n.150/2009, delle disposizioni regionali in materia, dei contratti nazionali di lavoro e dei contratti integrativi aziendali.
2. Il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni, il suo Presidente, i componenti ed i dipendenti dell'Azienda sono tenuti ad osservare il presente regolamento.

Art. 2 **Definizioni**

Nel presente regolamento:

- l'espressione "Azienda" indica l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia;
- l'espressione "Nucleo" indica il Nucleo di Valutazione delle Performance/Prestazioni (NVP);
- l'espressione "Presidente" indica il Presidente del Nucleo;
- l'espressione "Componente" indica ciascun membro del Nucleo;
- l'espressione "Segretario" indica il dirigente/dipendente dell'Azienda preposto alle funzioni di Segretario del NVP;
- l'espressione "OIV regionale" indica l'Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance degli Enti di Sistema;
- l'espressione "ANAC" indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 3 **Compiti e finalità**

1. Il NVP è istituito in applicazione della disciplina legislativa in materia di sistema di valutazione del personale e dell'attività delle strutture organizzative aziendali e di misurazione della performance, di cui al Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009; lo stesso NVP è tenuto altresì a garantire le attività stabilite successivamente dal legislatore in materia di prevenzione della corruzione (Legge n.190/12 e successive modifiche) e di trasparenza (D.Lgs. n.97/16 a modifica del D.Lgs. n.33/13).



2. Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle Linee Guida agli Enti del Sistema Regionale - Nuclei di Valutazione delle Prestazioni (NVP), di cui, da ultimo, alla D.G.R. n.XI/4942 del 29/06/2021.

Art. 4 **Composizione**

Il NVP è composto da tre componenti così come determinato dalle D.G.R. n. IX/4942 del 29/06/2021.

Uno dei tre componenti dovrà appartenere al personale della Giunta Regionale.

Uno dei tre componenti dovrà assumere la funzione di Presidente: tali funzioni possono essere assunte da chi, fra i componenti, è iscritto all'Elenco Nazionale OIV di cui al DPCM del 2 dicembre 2016.

La nomina del Presidente dovrà avvenire nella prima seduta del NVP.

Art. 5 **Incompatibilità**

Non possono essere nominati come componenti dei nuclei di valutazione i soggetti che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi previste dal comma 8 dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, dall'articolo 6 della Legge Regionale n.32 del 10 dicembre 2008 nonché dalla D.G.R. n.X/1926 del 06/06/2014 e dalla D.G.R. n. X/2986 del 23/12/2014. Non possono inoltre essere nominati come membri dei nuclei di valutazione i direttori generali, i direttori amministrativi, i direttori sanitari e i direttori sociosanitari delle Agenzie di Tutela della Salute, delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali, degli IRCCS di diritto pubblico e dell'AREU. I nominati dovranno rilasciare apposita dichiarazione.

Art. 6 **Conflitti di interesse**

1. Non possono essere nominati componenti del NVP coloro che si trovano in una situazione di conflitto, anche potenziale;
2. Ai componenti del NVP si fa riferimento per quanto concerne il conflitto di interesse alla regolamentazione stabilita dall'Azienda e contenuta nel Codice di Comportamento, a cui si fa espresso riferimenti, in quanto applicabile;
3. All'atto della nomina il componente deve rilasciare attestazione di insussistenza di conflitto di interesse anche potenziale pena decadenza della nomina.



Art. 7 **Compenso**

1. Al presidente e ai componenti dei Nuclei di Valutazione delle Prestazioni è corrisposto un compenso corrispondente ad un importo variabile tra un minimo pari al 50% e un massimo pari al 70%, oltre IVA se dovuta, dell'indennità spettante ai rispettivi componenti dei collegi sindacali degli Enti SSL, stabilita ai sensi dell'articolo 12 comma 14 della L.R. n.33/2009.
2. L'importo è stabilito con provvedimento del Direttore Generale in relazione alla complessità aziendale.
3. Al Presidente/componenti del NVP non è corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 8 **Funzioni**

Il Nucleo di Valutazione delle Performance svolge le seguenti funzioni:

- Valuta la correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance e la loro effettiva applicazione, anche relativamente alla coerenza con la programmazione regionale del servizio socio sanitario lombardo;
- Verifica la correttezza della valutazione delle performance del personale, secondo i principi di merito e di equità;
- Verifica la correttezza delle applicazioni contrattuali, limitatamente agli istituti rimessi alle loro attribuzioni;
- Valuta la metodologia e la relativa applicazione delle rilevazioni aziendali in tema di benessere organizzativo;
- Concorre a verificare, in raccordo con il responsabile della prevenzione e corruzione della struttura di riferimento, l'attuazione delle disposizioni normative statali in materia di trasparenza;
- Esercita le ulteriori funzioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150 nonché quelle attribuite da altre disposizioni statali agli organismi di valutazione.

Art. 9 **Presidente**

1. Il Presidente del Nucleo è nominato nella prima seduta del Nucleo.



2. Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Nucleo, e in particolare: convoca le riunioni, stabilisce l'ordine e dirige i lavori, vigilando sull'attuazione delle indicazioni del Nucleo stesso. Ferma restando la natura collegiale del Nucleo, il Presidente rappresenta il Nucleo, curando l'integrazione delle attività svolte con quelle aziendali.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Componente più anziano di età.
4. Il Presidente, previo accordo telefonico con gli altri componenti, può assumere via a mail, a nome e per conto del NVP, le determinazioni necessarie in caso di necessità: di tali decisioni verrà preso atto nella seduta successiva.

Art. 10 **Sedute del Nucleo**

1. Per la validità delle riunioni del NVP è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. I componenti che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente, e non più tardi del giorno precedente la riunione, il Segretario.

Art. 11 **Segretario**

1. Le funzioni di Segretario del NVP sono assolte da un funzionario dell'Azienda individuato nel provvedimento di nomina del NVP.
2. L'Azienda può individuare altresì un funzionario supplente che sostituisce il titolare in caso di assenza ed impedimento del titolare.
3. Per l'attività di segreteria del NVP non è previsto alcun compenso; la Direzione dell'Azienda può stabilire una quota di retribuzione di risultato correlata all'impegno derivante e dal numero delle sedute del NVP.



Art. 12 Convocazione e ordine del giorno

1. Il Nucleo si riunisce di regola nella sua sede coincidente con la sede legale dell'Azienda. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede. Se necessario si può fare ricorso anche alla video conferenza, secondo la procedura di cui al successivo comma 7.
2. Il Nucleo stabilisce il calendario dei propri lavori prevedendo di regola una riunione mensile; riunioni non previste dal calendario possono essere convocate in caso d'urgenza, con un preavviso di ventiquattro ore.
3. Il Presidente convoca le riunioni e ne stabilisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle indicazioni dei componenti. L'ordine del giorno è comunicato ai componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione. Durante le riunioni, se nessuno dei partecipanti si oppone, possono essere esaminati, su proposta del Presidente, anche argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.
4. Ciascun componente può chiedere la convocazione del Nucleo, specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno, o chiedere che un determinato argomento sia inserito nell'ordine del giorno di una riunione già convocata.
5. Se la richiesta è avanzata dai due componenti, la seduta è convocata non più tardi di tre giorni dalla richiesta.
6. La convocazione è comunicata ai componenti all'indirizzo di posta elettronica indicato dai medesimi.
7. La convocazione del Nucleo mediante impiego di video conferenza o di altri strumenti di comunicazione a distanza è disposta dal Presidente nei seguenti casi: a) esigenze dettate da urgenza; b) impedimento giustificato di uno o più dei componenti, nei casi in cui sia ritenuta necessaria la partecipazione dell'intero collegio; c) possibilità di esame degli argomenti all'ordine del giorno che non comporti necessità di disporre audizioni o confronto con funzionari dell'Azienda; d) argomenti già istruiti in precedenti sedute. La convocazione avviene secondo le disposizioni dettate dai commi precedenti, con l'indicazione dell'orario di collegamento. In ogni caso, alla video conferenza partecipa il segretario che redige apposito verbale. In caso di interruzione provocata da motivi tecnici, la seduta mediante video conferenza è riconvocata, di norma, per il giorno successivo. Qualora non sia stato possibile trattare in video conferenza tutti gli argomenti all'ordine del giorno, questi si intendono inseriti nell'ordine del giorno della prima seduta successiva. Della seduta in video conferenza verrà steso il relativo verbale valido a tutti gli effetti.



Art. 13
(Modalità di funzionamento)

1. Il Nucleo opera in modo collegiale.
2. Nello svolgimento dei propri compiti, i componenti del Nucleo hanno accesso a tutti i documenti aziendali e possono richiedere verbalmente o per iscritto informazioni ai responsabili o ai dirigenti dell'Agenzia. Il Nucleo si avvale inoltre della reportistica prodotta dagli staff aziendali e di ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della formulazione dei propri giudizi e valutazioni; a tali fini è supportato per quanto di competenza dall'UOC Pianificazione e Controllo di Gestione e dall'UOC Risorse Umane.
3. Il Segretario supporta in particolare le attività di: convocazione, stesura e/o tenuta dei verbali delle sedute e dei documenti prodotti/utilizzati, trasmissione dei verbali e dei documenti, raccolta di informazioni e documenti richiesti, raccordo con i servizi aziendali, ecc.
4. I verbali delle riunioni indicano gli argomenti trattati e le decisioni assunte, di norma senza tenere traccia delle posizioni espresse dai singoli componenti, a meno che ciò non sia richiesto dall'interessato. I verbali sono sottoscritti, di regola nella seduta successiva, dai componenti che hanno partecipato alla riunione e dal Segretario in qualità di verbalizzante, e sono quindi inviati alla Direzione Strategica.
5. Le relazioni ed i documenti prodotti dal Nucleo vengono allegati ai verbali della riunione in cui essi sono stati approvati.

Art. 14
Nomina dei relatori e dei referenti

1. Il Presidente può designare uno o più Componenti quali referenti per singoli settori o ambiti di competenze, dandone informazione al Direttore Generale. I referenti svolgono le funzioni di relatore ai fini della trattazione da parte del Nucleo delle questioni rientranti in ciascun settore.
2. Per la trattazione di questioni non collegate a settori di intervento e/o per interventi specifici, il relatore è designato dal Presidente.
3. Il relatore svolge le attività preparatorie e istruttorie e riferisce al Presidente e quindi al Nucleo di Valutazione e formula le relative proposte.



Art. 15 **Accesso alle informazioni**

1. Il Presidente del NVP, in relazione a determinate esigenze, può disporre accessi, direttamente o tramite un componente del NVP, presso la sede dell'Azienda e/o nelle strutture periferiche dell'Azienda stessa.
2. Il NVP può chiedere ai Responsabili delle articolazioni aziendali, di regola per il tramite della Segreteria del NVP, qualsiasi atto o notizia inerente l'attività del NVP, in forma di relazione scritta o tramite incontri, e può effettuare verifiche ed accertamenti diretti. Chiunque all'interno dell'Azienda è tenuto a fornire la massima collaborazione al fine di agevolare l'attività del NVP.
3. I componenti del NVP, data la rilevanza delle informazioni cui possono avere accesso, sono tenuti alla riservatezza su quanto appreso nel compimento della propria funzione e nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003).
4. Il NVP è tenuto altresì al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico aziendale e del Codice di Comportamento aziendale.

Art. 16 **Rapporti con l'OIV Regionale**

1. Il Presidente del NVP si conforma alle direttive dell'OIV emanate e si può motivamente discostare stante l'autonomia istituzionale ed operativa in capo allo stesso NVP.
2. Il NVP può richiedere e formulare chiarimenti e quesiti relativi alle proprie funzioni.
3. Il Presidente del NVP, o un componente a ciò delegato, è tenuto a partecipare alle sedute del Collegio dei Presidenti istituito dalla D.G.R. n.X/5539 citata (n.8 delle Linee Guida), a tal riguardo:
 - A. il Collegio dei Presidenti è composto dai Presidenti dei Nuclei di Valutazione del Sistema Sanitario Lombardo ed è presieduto dal Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Giunta Regionale;
 - B. il Collegio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno e può essere convocato in via straordinaria, qualora ne faccia richiesta un terzo dei componenti.
 - C. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo può essere causa di decadenza del Presidente.



Art. 17

Rapporti interni all'organizzazione

1. Rispetto ai dipendenti e agli organismi aziendali il NVP mantiene una posizione di autonomia istituzionale ed operativa e può richiedere l'accesso alla documentazione amministrativa e tecnica, ovvero l'esibizione della documentazione necessaria per l'assolvimento delle proprie funzioni.
2. Al NVP è attribuita rilevanza strategica nel quadro organizzativo ed operativo dell'Azienda, con particolare attenzione al supporto nella razionalizzazione delle attività ai processi organizzativi ed alla qualità della gestione.
3. Rispetto al Collegio Sindacale e nell'ambito delle rispettive competenze, possono essere attivate forme di collaborazione per lo svolgimento sinergico delle rispettive funzioni; il Presidente del NVP è tenuto ad indire una riunione col Collegio Sindacale in particolare per la verifica dell'applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato.
4. Il NVP dovrà garantire in particolare una effettiva e continua operatività con la funzione di Internal Auditing Aziendale oltre che con le articolazioni aziendali di primo riferimento (Funzione Valutazione, Controllo di Gestione, Area Gestione Risorse Umane, Risk Manager).

Art. 18

Revisioni del regolamento

Il Regolamento sarà oggetto di revisione da parte del NVP, al fine di aggiornarlo in base alle necessità di ampliamento o adeguamento alla normativa, alle indicazioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione e all'evoluzione aziendale.

Art. 19

Norma finale

Ogni aspetto non trattato dal presente regolamento, afferente alle modalità di funzionamento del Nucleo, è definito con atto del suo Presidente.